

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta all'esame e all'approvazione del Parlamento trae l'esatta spiegazione dei suoi termini dal complesso dei procedimenti attuati per la predisposizione di un piano pluriennale di sviluppo della scuola, inserito nel quadro del programma quinquennale di sviluppo economico proposto dall'attuale Governo, e dalle circostanze che hanno accompagnato i modi e i tempi della elaborazione del piano medesimo: occorre dunque riassumere brevemente gli uni e le altre.

L'esigenza di un programma organico di politica scolastica, avvertita acutamente nell'ultimo decennio in corrispondenza all'affermazione della funzione primaria della scuola per lo sviluppo personale e sociale e alla maturazione della coscienza popolare con la conseguente straordinaria crescita della domanda scolastica, condusse, dopo una lunga discussione parlamentare, all'approvazione

della legge 24 luglio 1962 n. 1073, concernente i « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 »: detta legge costituisce, a più titoli, la premessa della presente proposta. Essa fu infatti l'iniziativa legislativa più cospicua ed organica, giunta a definizione nel decennio, per lo sviluppo scolastico considerato nel suo complesso e senza esclusione di alcun settore, recando uno stanziamento globale aggiuntivo di 284,1 miliardi di lire e disponendo le modalità e le fasi della elaborazione di un programma pluriennale di sviluppo generale della istruzione.

Mentre l'applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073 operava fecondamente per la espansione della scuola italiana, con interventi già opportunamente indirizzati alla soddisfazione di nuove esigenze, il Ministro della pubblica istruzione, giovandosi come prescritto dei risultati della Commissione di

indagine e delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale della economia e del lavoro, dava corso agli adempimenti, presentando rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre 1964 la « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » e le « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », e procedendo nel contempo alla elaborazione dei disegni di legge relativi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 avevano trovato intanto autorevole sanzione da parte del Governo di coalizione entrato in carica il 12 dicembre 1963 e confermato il 30 luglio 1964. Il Presidente del Consiglio dei ministri ebbe a fare nella prima dichiarazione programmatica la seguente affermazione: « .. È nostra comune convinzione che i problemi connessi con l'azione di Governo non possano essere affrontati singolarmente ed episodicamente, ma in una visione d'insieme, secondo precise priorità di importanza e di urgenza, in relazione cioè ad una politica di programmazione economica che consenta, sulla base indispensabile di un adeguato sviluppo del reddito, il superamento degli squilibri territoriali, settoriali e distributivi ancora esistenti, nonché la eliminazione delle maggiori deficienze nel campo delle dotazioni civili del nostro Paese ».

Conseguentemente il Governo assumeva l'impegno globale « di fronte al Parlamento e al Paese » di procedere alla redazione di un progetto di programmazione quinquennale (1965-69) nel quale la scuola e i suoi problemi avrebbero avuto carattere di assoluta priorità.

Le « linee direttive del piano pluriennale di sviluppo della scuola », necessariamente raccordate alla programmazione economica generale e ai tempi da essa inizialmente stabiliti, prospettavano quindi un piano quinquennale scorrevole per il periodo dal 1965 al 1970, al fine di dare concreto avvio ad uno sviluppo organico a più lungo termine e di graduare gli interventi nella misura imposta alla stessa programmazione economica dalle disponibilità finanziarie, pur nel mantenimento dell'impegno prioritario per la scuola.

Curato il raccordo delle indicazioni dei fabbisogni finanziari del piano di sviluppo scolastico proposto dalle « linee direttive » con il progetto di programma economico nazionale, il Ministro della pubblica istruzione predispose, unitamente ai disegni di legge di riforma e di riordinamento delle strutture e delle infrastrutture scolastiche, il necessario disegno di legge di finanziamento contenente gli stanziamenti relativi alle nuove esigenze per il secondo semestre del 1965 e quelli per gli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Il 2 giugno 1965 il Consiglio dei ministri, approvando in via definitiva il programma generale quinquennale di sviluppo economico, deliberò di considerare il 1965 come un anno di avvio del processo di programmazione e il Governo si impegnò a fornire al Parlamento, entro il settembre 1965, un documento aggiuntivo di aggiornamento del quadro di riferimento quantitativo del programma al quinquennio 1966-1970.

In conseguenza di ciò si resero necessari per la scuola: l'adozione di un provvedimento che, venendo a cessare con il 30 giugno 1965 gli stanziamenti straordinari previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, garantisse la continuità della soddisfazione delle esigenze nel secondo semestre del 1965 e l'aggiornamento del disegno di legge predisposto per il finanziamento del piano quinquennale. Alla prima necessità corrispose la presentazione e la sollecita approvazione da parte del Parlamento della legge 13 luglio 1965 n. 874, contenente provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965, che aggiunse uno stanziamento globale di 37.375 milioni alle spese straordinarie previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 per il 1° semestre del 1965, con la introduzione di nuove forme di intervento per l'assistenza; alla seconda necessità corrisponde la nuova redazione del testo del presente disegno di legge.

Richiamate brevemente le deliberazioni e le vicende che lo hanno originato e ne hanno configurato la elaborazione è bene soffermarsi sui caratteri del disegno di legge in esame.

Anzitutto esso non è il piano quinquennale ma il disegno di legge che dispone i finanziamenti per il piano quinquennale, risultan-

do, il piano, dall'insieme dei provvedimenti legislativi che tendono a realizzare in una visione unitaria ed organica, secondo le indicazioni della Commissione d'indagine e i pareri degli organi consultivi già accolti dalle « linee direttive », le riforme, i riordinamenti, gli interventi resi necessari dall'adeguamento della scuola italiana alle esigenze personali e sociali e dallo sviluppo inerente alla odierna funzione della scuola medesima. Alcuni di questi provvedimenti sono già all'esame del Parlamento, come quello per l'istituzione di scuole materne statali, quello concernente modifiche all'ordinamento universitario, quello per la istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, quello concernente il nuovo ordinamento delle Accademie di Belle arti, quello per l'edilizia scolastica; altri, come il disegno di legge per il riordinamento delle scuole secondarie; quelli per il reclutamento del personale, per la istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali, per l'assistenza scolastica, per la assistenza universitaria, per le nuove forme di democrazia scolastica, per lo stato giuridico del personale (si citano i principali) vengono presentati contemporaneamente al presente disegno di legge o si trovano in corso di presentazione o di definizione.

Questo disegno di legge, dunque, lungi dall'esaurire il piano quinquennale, assicura la continuità della spesa (si pensi che senza di esso si tornerebbe per alcune voci agli stanziamenti antecedenti al luglio del 1962) e costituisce il necessario supporto finanziario delle leggi di riordinamento e di riforma, per la cui piena attuazione, indipendentemente dai congegni di adeguamento annuali della spesa, saranno disposti, se necessario, ulteriori stanziamenti o spostamenti di somme che si rendessero opportuni in conseguenza delle leggi di riforma.

Esso non si limita allo sviluppo quantitativo della scuola, ma presuppone, richiede, sostiene i miglioramenti qualitativi che la programmazione scolastica persegue.

Per quanto riguarda i criteri che ispirano il presente provvedimento, occorre rifarsi anzitutto alle « linee direttive » del piano di

sviluppo (documento parlamentare n. 49, atti della Camera dei deputati 1964) nelle sue tre parti: la introduzione, l'insieme dei capitoli riguardanti i diversi settori di intervento, la previsione degli effettivi scolastici e della spesa.

Questo disegno di legge riflette la metodologia seguita, formulando le ipotesi di sviluppo scolastico sulla base della espansione della popolazione scolastica e delle sue esigenze pur nella ricerca attenta (perseguita dalla Commissione d'indagine) della connessione dei problemi scolastici con « i fabbisogni della società italiana » inerenti allo sviluppo economico e al « progresso sociale ».

Esso assume, inoltre, come obiettivi principali quelli enunciati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo in carica, favorendo: la istituzione di scuole materne statali e il potenziamento di tutta la scuola materna; l'espansione della scuola nella fascia dell'obbligo fino a comprendere a scadenza ravvicinata l'intera popolazione scolastica; un più largo accesso dei giovani agli altri ordini di studi, cioè il rispetto del diritto all'istruzione, al di fuori di ogni esclusione e di ogni predeterminazione di ceti sociali (come è documento della larga parte data all'assistenza scolastica per ogni ordine e grado di scuola, nel moderno concetto di aiuto, di integrazione scolastica e di soddisfazione delle diverse esigenze dei giovani); lo sviluppo degli studi universitari e della ricerca scientifica; la diffusione della cultura, per la elevazione del popolo e la consapevolezza dei diritti e dei doveri sociali e civili da parte dei cittadini.

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsti per la scuola non statale, essi sono il risultato di una proiezione nel quinquennio della situazione in atto in base alla legge 24 luglio 1962 n. 1073 o ad altre leggi in vigore, rimanendo la definizione dei provvedimenti nuovi da adottare all'annunciata legge sulla parità della scuola. Nulla è pregiudicato, pertanto, di quanto attiene alla complessa materia.

Il riferimento alle « linee direttive » del piano di sviluppo condurrà certamente ad un confronto tra il volume delle spese ipotizzate nella terza parte delle linee medesime

e quello proposto dal presente disegno di legge.

Ma occorre collocare questo provvedimento nel quadro quantitativo del programma economico generale per il quinquennio 1966-1970 di cui alla nota aggiuntiva presentata dal Ministro del Bilancio e approvata dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 1965. Detta nota constata la necessità di procedere allo « slittamento » della prospettiva programmatica al quinquennio 1966-1970 e di riesaminare il quadro generale del programma a causa del rallentamento del ritmo di sviluppo verificatosi nel 1964 e nel 1965. Secondo le nuove previsioni la nota presenta un totale di risorse per usi interni, di cui si potrà disporre nel quinquennio, pari a 173.000 miliardi di lire. Il piano assegna agli impieghi sociali del reddito (fra cui la istruzione) una fondamentale funzione di riequilibrio della struttura socio-economica e di sostegno delle attività produttive e destina agli impieghi sociali (consumi e investimenti) 50.856 miliardi. La ripartizione degli impieghi tra i diversi settori di intervento mantiene, nei limiti delle nuove previsioni, la « scala di priorità » fissata nel piano e particolarmente l'impegno ad un adeguato sviluppo delle attività nel campo della istruzione. Dal nuovo quadro derivano quindi le misure di intervento aggiuntivo, per il quinquennio 1966-1970, proposte dal presente disegno di legge, riguardante le spese occorrenti, e calcolate per un totale di 1.276 miliardi e 805 milioni. Ad esse vanno aggiunte quelle previste per l'edilizia scolastica che forma oggetto di un apposito provvedimento, per un totale di 1.210 miliardi nel quinquennio.

Nell'elaborare il disegno di legge, si è avuto cura di imprimere un andamento progressivo alle spese per quei settori nei quali è apparsa possibile, senza alterazione dello sviluppo, una gradualità di intervento e di predisporre congegni che consentano una conveniente elasticità nella possibilità di spesa, in rapporto al futuro incremento del reddito nazionale e agli aumenti delle entrate dello Stato.

Pertanto, anche se i suddetti totali sono alquanto inferiori a quelli precedentemente previsti, l'articolo 1 dispone che gli stanziamenti

stessi possano essere aumentati di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del piano di sviluppo quinquennale della scuola e del programma di sviluppo economico.

Indipendentemente da ciò, gli stanziamenti destinati a spese di personale saranno poi aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti successivamente al 1° gennaio 1966.

Circa la utilizzazione degli stanziamenti sono da porre in rilievo le disposizioni contenute nell'articolo 39 del presente disegno di legge, per le quali, in relazione ad effettive esigenze emerse, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli fra cui sono ripartite le somme riguardanti il personale e le dotazioni didattiche (articoli 4, 7 e 28).

Inoltre tutti gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono essere utilizzati negli anni successivi ai fini per i quali sono stati iscritti negli stati di previsione.

Il Parlamento potrà seguire l'applicazione del piano mediante la relazione sugli interventi svolti che il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero.

La illustrazione degli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge per i principali settori dello sviluppo scolastico nel prossimo quinquennio non può prescindere dalla considerazione della situazione scolastica attuale, determinata in gran parte dalla applicazione della legge 24 luglio 1962, numero 1073.

È bene, dunque, dare un rapido sguardo ai risultati dei provvedimenti per il triennio 1962-65 (anche se i dati ad essi relativi sono in parte ancora provvisori), per avere presenti i punti di avvio degli interventi proposti.

Il numero degli alunni nella scuola elementare è salito da 4,33 milioni nel 1961-62 a 4,472 nel 1964-65. Gli effettivi iscritti nella scuola media sono aumentati, nello stesso periodo di tempo, di 190 mila unità. Notevo-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le la dinamica della scuola secondaria superiore, che segna un incremento di quasi 300 mila alunni. Gli iscritti, in complesso, all'Università (esclusi i fuori corso) sono aumentati di 44 mila unità (oltre il 20 per cento di aumento) con uno scatto percentuale ancora più accentuato nelle immatricolazioni. L'aumento degli organici del personale direttivo ed insegnante nell'ambito delle scuole statali è stato, nel triennio, di quasi 8 mila posti nella scuola elementare, di 27 mila nella scuola media unica e di 7.500 circa nella scuola secondaria superiore e nell'istruzione artistica. Nelle Università sono stati istituiti nello stesso periodo 410 nuovi posti di professore e 1950 di assistente, cui si aggiungono i 120 e i 600 istituiti, rispettivamente, all'inizio dell'anno scolastico in corso per effetto della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Nel settore dell'assistenza scolastica è stata attuata l'assegnazione gratuita dei libri di testo nella scuola elementare. Sono state conferite ogni anno all'incirca 40 mila borse di studio nella scuola di completamento dell'obbligo e 28 mila nella secondaria superiore. A favore degli alunni della scuola dell'obbligo è stato organizzato il trasporto gra-

tuito, del quale durante l'ultimo anno hanno beneficiato 227 mila giovani. L'assistenza universitaria ha registrato l'istituzione dell'assegno di studio per circa 15 mila iscritti e l'erogazione di numerose borse per laureati.

Lo sviluppo di queste e di altre forme di assistenza e i risultati conseguiti in tutti i settori di intervento (educazione popolare e degli adulti, accademie e biblioteche, eccetera) sono ampiamente illustrati nella documentazione analitica di anno in anno allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il nuovo programma quinquennale perciò comincia ad operare in un particolare momento di crescita scolastica e, unitamente alla individuazione delle esigenze e dei fabbisogni compiuti dalla Commissione di indagine e agli autorevoli suggerimenti degli organi consultivi, può giovare dell'esperienza compiuta nel triennio precedente.

Gli indirizzi che esso segue sono chiaramente indicati nella ripartizione della spesa aggiuntiva al bilancio del 1966. Nei singoli anni di Piano detta spesa raggiunge i valori che si presentano in sintesi nel prospetto che segue.

VOCI DI SPESA	1966	1967	1968	1969	1970	Totale
Personale	41.640	83.460	125.860	166.460	206.530	623.950
Dotazioni	19.000	21.700	26.600	31.200	36.600	135.100
Funzionamento e contributi	2.320	4.590	7.640	11.200	15.280	41.030
Assistenza	14.610	26.500	33.250	40.200	47.750	162.310
Scuola materna	2.870	9.600	13.200	17.010	20.700	63.380
Educazione popolare	3.100	3.550	4.050	4.600	5.200	20.500
Università	16.785	28.875	43.825	61.325	79.725	230.535
TOTALE	100.325	178.275	254.425	331.995	411.785	1.276.805

Si passa ora ad illustrare sommariamente agli obiettivi perseguibili con gli interventi previsti dai singoli articoli.

1. — Scuola Materna (artt. 2 e 3).

Gli interventi riguardano la scuola materna statale e non statale. Quelli per la scuola

materna statale sono da collegarsi con la organica disciplina della istituzione prevista dall'apposito disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1964 e in corso di approvazione, e si aggiungono a quelli già disposti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dalla legge 13 luglio

1965, n. 874, e accantonati in attesa della suddetta disciplina legislativa. Mediante il loro impiego si prevede di accogliere alla fine del quinquennio nelle scuole materne statali oltre 100 mila bambini.

Per la scuola materna non statale gli stanziamenti che si propongono si rifanno all'orientamento espresso dalla legge 24 luglio 1962 n. 1073, assicurando un ritmo di sviluppo conseguente al rapporto già stabilito dalla legge medesima tra le spese per la scuola statale e quelle per la scuola non statale.

Il totale delle spese aggiuntive disposte per la scuola materna statale, pari a 28,510 miliardi, è comprensivo di una spesa uguale al 15 per cento da destinarsi all'assistenza degli alunni bisognosi, il totale delle spese aggiuntive per la scuola materna non statale, pari a 34,870 miliardi, è comprensivo di una spesa uguale al 30 per cento da devolvere a favore di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza.

2. — *Personale e organici* (articoli 4, 5 e 6).

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 4, in aggiunta a quelli attuali riguardanti il personale direttivo insegnante e non insegnante e quindi l'incremento degli organici nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica statale, si presentano particolarmente consistenti fin dai primi anni.

Già dall'anno 1966, infatti, sono previste integrazioni al bilancio nella misura di oltre 40 miliardi: alla fine del periodo, dette integrazioni supereranno i 200 miliardi con uno sforzo suppletivo che nel quinquennio oltrepasserà i 600 miliardi. Sulla base dei più recenti dati disponibili sono state aggiornate le previsioni contenute nelle « Linee direttive », portando lievi ritocchi alle valutazioni sulla dinamica degli effettivi scolastici.

Entro il 1970-71 si calcola un incremento di 300 mila iscritti nelle scuole elementari; di 340 mila nella scuola media unica, di 200 mila nell'istruzione classica scientifica e magistrale, di 280 mila nell'istruzione tecnica, di 180 mila nella istruzione professionale.

Sulla base di quanto stanziato per nuove istituzioni e per sdoppiamento di classi alla fine del periodo (1970-71) si ha, rispetto all'inizio (1965-66) un maggiore carico di circa 208 miliardi di spesa per il personale della scuola primaria, secondaria ed artistica. Calcolando un costo medio di 2,6 milioni per ogni posto o cattedra da istituire si stima un incremento di organici pari a circa 80 mila posti in totale. Con il contingente previsto, l'attuale numero di posti d'organico di personale direttivo ed insegnante nelle scuole statali predette viene accresciuto di oltre il 22 per cento nel complesso.

Lo sforzo maggiore verrà fatto, oltre che — naturalmente — nella fascia di completamento dell'obbligo scolastico, nei settori dell'istruzione secondaria ed artistica, nei quali si avvertono attualmente maggiori carenze.

Con i previsti stanziamenti sarà possibile la creazione di nuove scuole magistrali (dieci nel quinquennio) per la preparazione delle insegnanti di scuole materne. Parallelamente all'espansione degli iscritti vi sarà nel periodo considerato dal programma un rilevante aumento del numero di studenti che ad ogni livello completeranno il loro corso di studi. I dati più recenti consentono di avanzare, per il 1970-71, stime degli ordini di grandezza seguenti: circa 600 mila licenziati della scuola media, oltre 80 mila diplomati liceali, oltre 100 mila abilitati di istituti tecnici, oltre 60 mila diplomati di istituti professionali.

Come già detto, non si tratterà solamente di una espansione quantitativa della scuola, in quanto l'intervento finanziario sarà collegato al previsto riordinamento delle scuole secondarie superiori nonchè al miglior funzionamento delle scuole e al maggior rendimento del personale, resi possibili dalle leggi in elaborazione riguardanti la formazione e il reclutamento dei docenti, l'aggiornamento dello stato giuridico, le nuove forme di democrazia scolastica.

L'articolo 5 del presente disegno di legge prevede, in attesa della prevista legge sulla parità della scuola, un incremento dei contributi a favore delle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole elementari speciali ed orfanotrofi, contributi che vengo-

no destinati, a norma della legislazione vigente, alla retribuzione del personale.

L'articolo 6 contempla una spesa aggiuntiva che raggiungerà nel quinquennio 4 miliardi e 50 milioni per l'aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

3. — *Dotazioni didattiche e spese di funzionamento* (articoli 7, 8, 9 e 10).

Gli stanziamenti previsti per le dotazioni didattiche, comprese quelle per l'educazione fisica e sportiva, consolidano l'innovazione rappresentata dai provvedimenti attuati dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, che ha destinato allo scopo somme dieci volte maggiori di quelle disponibili in passato.

Il presente disegno di legge aggiunge ai 26 miliardi di lire del triennio precedente una disponibilità di 19 miliardi per il solo anno 1966 e stabilisce un incremento progressivo che raggiunge circa 37 miliardi nell'anno terminale del Piano. L'intervento è inteso a ridurre le attuali deficienze, nonchè a fronteggiare l'aumento delle spese di consumo direttamente influenzato dal programmato sviluppo scolastico e dal previsto incremento della popolazione scolastica nella scuola media e nei settori dell'istruzione secondaria superiore. Per l'educazione fisica e sportiva sono previsti sensibili incrementi diretti a migliorare le attrezzature delle palestre e a potenziare gli impianti ginnico-sportivi.

Gli articoli 9 e 10 considerano gli incrementi delle spese per il funzionamento degli istituti per minorati sensoriali e, con progressione notevolmente sensibile, quelli per il funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali delle scuole elementari e medie, per le quali è contemporaneamente prevista una nuova disciplina legislativa.

4. — *Assistenza agli alunni delle scuole elementari, secondarie ed artistiche* (dall'articolo 11 all'articolo 24).

Gli interventi per l'assistenza scolastica riguardano, secondo i suggerimenti della Commissione d'indagine, una molteplicità di aspetti, comprendenti, in base al dettato co-

stituzionale, le iniziative volte a consentire l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i fanciulli e dei preadolescenti che vi sono soggetti, ad incoraggiare la prosecuzione degli studi per tutti i capaci e meritevoli sprovvisti di mezzi economici sufficienti.

Gli interventi medesimi dovranno essere valorizzati e resi efficaci da una legge organica sull'assistenza scolastica, la quale, come già prefigurato dal presente disegno di legge, tenda alla piena valorizzazione di ogni persona, contemplando la pluralità delle esigenze che oltre la componente economica, tendente a riparare le situazioni di bisogno, richiedono la componente medico-psico-pedagogica, quella culturale e quella sociale.

Intanto, si apprestano mezzi finanziari, che, accanto a forme di assistenza tradizionale, dispongono interventi di nuovo tipo diretti a togliere gli impedimenti che si frappongono alla frequenza e al profitto scolastico. Si fa riferimento in particolare: alla istituzione di buoni-libro per gli alunni della scuola media e secondaria superiore — di cui potranno beneficiare alla fine del quinquennio 560 mila alunni di scuola media, cioè oltre 1/4 degli effettivi previsti, e 200 mila, cioè oltre il 10 per cento del totale degli iscritti nella scuola secondaria superiore — all'estensione del trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali (in complesso, 500-600 mila alunni potranno fruire del servizio nel 1970) ed alla possibilità loro concessa di godere di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti. Per quanto concerne quest'ultimo tipo di intervento sembra opportuno sottolineare che con i mezzi previsti dal disegno di legge potranno essere assegnati oltre 5 mila posti gratuiti nel quinquennio di cui il 50 per cento agli alunni degli istituti professionali.

Altra forma nuova di assistenza è la concessione di contributi alle casse scolastiche delle scuole secondarie, allo scopo di permettere interventi adeguati a particolari e personali esigenze degli alunni, meglio individuabili e valutabili nell'ambito di ciascuna unità scolastica. Infine, con le somme stanziare nell'articolo 20 si forniscono ai patronati i mezzi per ampliare le attività di

doposcuola nella scuola elementare, da localizzare soprattutto nelle zone particolarmente depresse e in quelle di nuova industrializzazione.

Nell'ambito degli interventi tradizionali, accanto alla maggiorazione del contributo destinato ai patronati scolastici (del 20 per cento all'inizio e di circa il 33 per cento alla fine del periodo), sono da rilevare la forte espansione della spesa prevista per borse di studio nelle scuole secondarie superiori, con possibilità di più che raddoppiare il numero dei beneficiari entro il 1970-71 (da 56 mila iniziali ad oltre 110 mila borse nell'anno terminale) e il quasi decuplicato sforzo per doposcuola nella media. A fianco ai servizi di assistenza potranno pure, grazie agli stanziamenti del Piano, perfezionarsi e diffondersi i servizi di orientamento scolastico e di controllo sanitario, la cui importanza è stata particolarmente sottolineata nelle « linee direttive ».

Il complesso delle assegnazioni nuove o aggiuntive raggiunge nel quinquennio, per questo settore, la somma di circa lire 163.000 milioni.

5. — *Diffusione della cultura* (articoli 25, 26 e 27).

Secondo gli indirizzi tracciati nelle « linee direttive », il piano quinquennale intende sviluppare gli strumenti idonei per l'intensificazione del processo di elevazione culturale del Paese fuori delle strutture scolastiche vere e proprie. Detti strumenti, che rientrano nelle competenze specifiche del Ministero della pubblica istruzione, sono le biblioteche e le iniziative di educazione popolare e degli adulti. Il Piano di sviluppo distingue le biblioteche, a seconda che si indirizzino all'alta cultura e alla ricerca scientifica o alla totalità dei cittadini.

Per la prima categoria, gli interventi si propongono di mettere in grado le biblioteche, da un lato, di provvedere convenientemente all'esigenza di salvaguardia e di tutela del prezioso materiale in esse custodito e alla necessità di acquisto delle opere bibliografiche moderne, dall'altro, di assolvere alla funzione di incrementare l'organizza-

zione in sezioni, in corrispondenza con le specializzazioni delle moderne scienze, nelle facoltà e nei corsi di laurea e di diploma.

Circa il gruppo di biblioteche che interessano la totalità dei cittadini, gli interventi mirano ad una loro diffusione ed integrazione mediante un organico del « servizio nazionale di lettura ».

I finanziamenti relativi a questa parte del programma concernono, anzitutto, la spesa del personale, con un incremento che va dagli 820 milioni di lire nel 1966 a 1.900 milioni nel 1970. Tali nuove disponibilità consentiranno di portare, nel quinquennio del Piano, i posti in organico da 1.835 a 2.502 unità. Le spese di funzionamento e di investimento, l'acquisto delle dotazioni librerie negli anni del Piano, aumenteranno gradualmente di 1.000, 1.500, 2.500, 3.500 e 4.500 milioni di lire.

Per quanto concerne l'educazione degli adulti l'azione, programmata per il quinquennio e sostenuta dagli interventi proposti, dovrà essere rivolta da un lato ad eliminare il residuo analfabetismo ed a intensificare le attività di diffusione culturale corrispondente all'istruzione obbligatoria, dall'altro a sviluppare le iniziative intese ad individuare i molteplici interessi degli adulti ed attuare le forme didatticamente più efficaci per approfondirli e risolverli in occasione di arricchimento personale sul piano della cultura e dello spirito. Per il settore dell'educazione popolare e degli adulti si prevede, nel quinquennio, uno stanziamento aggiuntivo che ascende complessivamente a 20.500 miliardi.

6. — *Università e ricerca scientifica* (articoli dal 28 al 36).

Come è noto il disegno di legge sul riordinamento degli studi universitari e delle strutture accademiche e quello riguardante la istituzione del ruolo dei professori aggregati sono già all'esame del Parlamento. Sarà presentato il disegno di legge che detta nuove norme per l'assistenza universitaria.

Il presente disegno di legge dispone intanto i mezzi necessari a consentire l'adeguamento graduale delle istituzioni univer-

sitarie e del loro funzionamento alle accertate esigenze.

Va notato che valutazioni aggiornate consentono di stimare un incremento di circa 150 mila studenti entro l'anno terminale del piano di sviluppo.

Per facilitare l'accesso e la frequenza ai giovani sono sensibilmente incrementati gli stanziamenti per la corresponsione di assegni di studio e per la diffusione di varie altre forme di assistenza (buoni-mensa, buoni-libro, assistenza sanitaria, spese di funzionamento per case dello studente, collegi universitari, mense, attività sportive e ricreative, eccetera) per un ammontare complessivo di circa 85.000 milioni. Nell'anno terminale, con lo stanziamento di 17.000 milioni di lire, si potrà arrivare alla concessione dell'assegno di studio a circa 60 mila studenti universitari sulla base dell'attuale importo medio di 298 mila lire. È prevista, poi, per ciascun anno del Piano e in favore dei giovani laureati che intendano perfezionarsi negli studi, l'istituzione di borse di studio della durata anche biennale e per importi unitari fino a lire 1.500.000 annue.

In rapporto al prevedibile incremento della popolazione universitaria, è previsto inoltre che entro la fine del periodo di Piano vengano istituiti circa 10 mila posti di ruolo di personale docente. Correlativamente si procederà all'aggiornamento degli organici del personale non insegnante ed in particolare di quello tecnico. La distribuzione di nuovi posti e delle nuove cattedre sarà fatta tenendo particolarmente conto dei bisogni delle nuove università e facoltà e delle esigenze della ricerca scientifica.

Infine la funzionalità stessa delle istituzioni universitarie, anche ad ordinamento speciale, troverà nuovo impulso nella dispo-

nibilità di maggiori assegnazioni a titolo di contributi, segnatamente per quel che riguarda l'acquisto e il rinnovo di attrezzature scientifiche e bibliografiche. Già dal primo anno di piano sono previsti, a questo fine, stanziamenti aggiuntivi per 7.000 milioni circa: detti stanziamenti, in progressione crescente, raggiungeranno nell'anno 1970 i 20.000 milioni. Ad essi sono da aggiungere gli interventi specificamente destinati alla ricerca scientifica per l'ammontare complessivo nel quinquennio di oltre 17.000 milioni.

7. — *Amministrazione centrale e periferica* (articoli 37 e 38).

Si prevedono nel disegno di legge, oltre a stanziamenti aggiuntivi riguardanti l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nella carriera direttiva e di concetto, e per l'aggiornamento professionale del personale amministrativo, anche stanziamenti per l'adeguamento delle attrezzature degli uffici scolastici periferici e per il funzionamento degli uffici medesimi.

Nel presentare, con i chiarimenti forniti, il disegno di legge, il Governo confida che esso possa essere convenientemente apprezzato come uno sforzo cospicuo che non trova precedenti nella storia della pubblica istruzione in Italia.

Esso rappresenta, in ogni caso, il massimo sforzo possibile al momento e ribadisce la priorità delle esigenze della scuola nella destinazione della spesa statale, come è nel programma del Governo e nei voti della coscienza pubblica.

La approvazione, che si appalesa urgente, recherà alla scuola, ai giovani e al Paese quel beneficio di progresso che è nella volontà comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Piano quinquennale di sviluppo
della scuola)*

Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico.

Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1° gennaio 1966.

TITOLO I

SCUOLA MATERNA

CAPO I

Scuola materna statale

Art. 2.

(Personale, funzionamento e assistenza)

Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti, allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono au-

mentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.370 milioni
» » 1967 . . .	» 4.300 »
» » 1968 . . .	» 5.900 »
» » 1969 . . .	» 7.640 »
» » 1970 . . .	» 9.300 »

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse provincie si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

CAPO II

Scuola materna non statale

Art. 3.

(Assegni, premi, sussidi e contributi)

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 5.300 »
» » 1968 . . .	» 7.300 »
» » 1969 . . .	» 9.370 »
» » 1970 . . .	» 11.400 »

Alle scuole esterne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto

disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	900 milioni	
» » 1967 . . .	»	1.850	»
» » 1968 . . .	»	2.250	»
» » 1969 . . .	»	2.750	»
» » 1970 . . .	»	3.250	»

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

TITOLO II

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

Personale e organici

Art. 4.

*(Personale direttivo, insegnante
e non insegnante)*

Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica — comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali — nonchè per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	40.100 milioni	
» » 1967 . . .	»	81.190	»
» » 1968 . . .	»	123.120	»
» » 1969 . . .	»	163.320	»
» » 1970 . . .	»	202.880	»

Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economi nel ruolo del personale della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli educandati femminili.

In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del 1° ottobre 1965 è fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

Art. 5.

(Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi)

Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, è aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	80 milioni
» » 1967 . . .	»	330 »
» » 1968 . . .	»	360 »
» » 1969 . . .	»	360 »
» » 1970 . . .	»	360 »

Art. 6.

(Aggiornamento culturale e didattico)

Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, secondaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della

spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	500 milioni	
» » 1967 . . .	»	600	»
» » 1968 . . .	»	750	»
» » 1969 . . .	»	950	»
» » 1970 . . .	»	1.250	»

CAPO II

Dotazioni didattiche e spese di funzionamento

Art. 7.

(Dotazioni didattiche)

Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici — compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie — delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonché per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	17.500 milioni	
» » 1967 . . .	»	19.700	»
» » 1968 . . .	»	24.100	»
» » 1969 . . .	»	27.700	»
» » 1970 . . .	»	32.100	»

Art. 8.

(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva)

Per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonché per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.000 »
» » 1968 . . .	» 2.500 »
» » 1969 . . .	» 3.500 »
» » 1970 . . .	» 4.500 »

Art. 9.

(Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale « A. Romagnoli », e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 140 milioni
» » 1967 . . .	» 210 »
» » 1968 . . .	» 260 »
» » 1969 . . .	» 320 »
» » 1970 . . .	» 400 »

Art. 10.

(Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo)

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonché per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono

augmentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	300 milioni	
» » 1967 . . .	»	2.000	»
» » 1968 . . .	»	4.000	»
» » 1969 . . .	»	6.500	»
» » 1970 . . .	»	9.500	»

TITOLO III

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

Patronati scolastici e Casse scolastiche

Art. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici)

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.000 milioni	
» » 1967 . . .	»	1.150	»
» » 1968 . . .	»	1.300	»
» » 1969 . . .	»	1.450	»
» » 1970 . . .	»	1.600	»

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione fra le singole provincie in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attività nel campo assistenziale, può devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

Art. 12.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali)

Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	800 milioni	
» » 1967 . . .	»	850	»
» » 1968 . . .	»	900	»
» » 1969 . . .	»	950	»
» » 1970 . . .	»	1.000	»

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorchè compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole medie e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Art. 13.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie, superiori e artistiche)

Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonchè per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scola-

stiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

per il 1966 . . .	L.	250 milioni	
» » 1967 . . .	»	300	»
» » 1968 . . .	»	350	»
» » 1969 . . .	»	400	»
» » 1970 . . .	»	450	»

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12.

Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

CAPO II

Trasporto degli alunni

Art. 14.

(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali)

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonché per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.300 milioni	
» » 1967 . . .	»	4.000	»
» » 1968 . . .	»	4.500	»
» » 1969 . . .	»	5.100	»
» » 1970 . . .	»	5.800	»

Il servizio di trasporto può essere affidato ai Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali, ad Amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al

trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli Istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto.

L'erogazione delle somme destinate alla organizzazione del servizio di trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali statali è disposta, sotto forma di contributi, a favore dei singoli istituti. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute, quando non possano fruire del trasporto gratuito.

CAPO III

Buoni-libro e borse di studio

Art. 15.

(Buoni-libro per gli alunni della scuola media)

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 3.200 milioni
» » 1967 . . .	» 3.600 »
» » 1968 . . .	» 4.200 »
» » 1969 . . .	» 4.900 »
» » 1970 . . .	» 5.600 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole provincie gli stanziamenti di cui al primo comma del presente

articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 16.

(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche)

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000 milioni
» » 1967 . . .	» 1.300 »
» » 1968 . . .	» 1.800 »
» » 1969 . . .	» 2.400 »
» » 1970 . . .	» 3.000 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato alle Casse scolastiche.

Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

Art. 17.

(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche)

Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	3.500 milioni	
» » 1967 . . .	»	8.000	»
» » 1968 . . .	»	10.000	»
» » 1969 . . .	»	12.000	»
» » 1970 . . .	»	14.000	»

La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 è aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

Art. 18.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione)

Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti già conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	180 milioni	
» » 1967 . . .	»	650	»
» » 1968 . . .	»	900	»
» » 1969 . . .	»	1.150	»
» » 1970 . . .	»	1.400	»

Art. 19.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali)

Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonchè in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	180 milioni
» » 1967 . . .	»	700 »
» » 1968 . . .	»	1.050 »
» » 1969 . . .	»	1.450 »
» » 1970 . . .	»	1.850 »

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

CAPO IV

Doposcuola nella scuola dell'obbligo

Art. 20.

(Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici)

Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000 milioni
» » 1967 . . .	» 2.500 »
» » 1968 . . .	» 3.000 »
» » 1969 . . .	» 3.000 »
» » 1970 . . .	» 3.000 »

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Art. 21.

(Doposcuola nelle scuole medie)

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1961, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 500 milioni
» » 1967 . . .	» 1.500 »
» » 1968 . . .	» 3.000 »
» » 1969 . . .	» 4.700 »
» » 1970 . . .	» 6.800 »

La ripartizione delle somme tra le varie provincie è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

CAPO V

Servizi vari

Art. 22.

(Controllo sanitario)

Per l'eventuale controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione

dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.000	milioni
» » 1967 . . .	» 1.150	»
» » 1968 . . .	» 1.300	»
» » 1969 . . .	» 1.450	»
» » 1970 . . .	» 1.600	»

Il Ministero della pubblica istruzione, per l'organizzazione dei servizi relativi al controllo sanitario, può avvalersi dei Patronati scolastici e delle Casse scolastiche delle scuole secondarie. In tal caso, agli enti predetti sono concessi contributi in relazione al numero degli alunni frequentanti le scuole interessate.

Art. 23.

(Orientamento scolastico)

Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 500	milioni
» » 1967 . . .	» 550	»
» » 1968 . . .	» 650	»
» » 1969 . . .	» 900	»
» » 1970 . . .	» 1.250	»

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione può avvalersi delle Casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria, le quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

Alle Casse scolastiche incaricate dell'organizzazione dei servizi di orientamento scolastico, sono concessi contributi in relazione al numero degli alunni interessati al servizio stesso.

Art. 24.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio)

Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	200 milioni
» » 1967 . . .	»	250 »
» » 1968 . . .	»	300 »
» » 1969 . . .	»	350 »
» » 1970 . . .	»	400 »

TITOLO IV

DIFFUSIONE DELLA CULTURA

CAPO I

Educazione popolare e degli adulti

Art. 25.

(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura)

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	3.100 milioni
» » 1967 . . .	»	3.550 »
» » 1968 . . .	»	4.050 »
» » 1969 . . .	»	4.600 »
» » 1970 . . .	»	5.200 »

CAPO II

Biblioteche e diffusione della cultura

Art. 26.

(Personale)

Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	820 milioni
» » 1967 . . .	»	1.200 »
» » 1968 . . .	»	1.490 »
» » 1969 . . .	»	1.690 »
» » 1970 . . .	»	1.900 »

Art. 27.

(Funzionamento, dotazioni e servizio nazionale di lettura)

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.000 milioni
» » 1967 . . .	»	1.500 »
» » 1968 . . .	»	2.500 »
» » 1969 . . .	»	3.500 »
» » 1970 . . .	»	4.500 »

TITOLO V

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I

Personale e organici

Art. 28.

(Personale insegnante)

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	2.685 milioni	
» » 1967 . . .	»	9.075	»
» » 1968 . . .	»	15.425	»
» » 1969 . . .	»	22.225	»
» » 1970 . . .	»	28.225	»

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Art. 29.

(Personale non insegnante)

Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcano-

logici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.900 milioni
» » 1967 . . .	» 2.800 »
» » 1968 . . .	» 4.800 »
» » 1969 . . .	» 6.800 »
» » 1970 . . .	» 9.800 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Art. 30.

*(Ripartizione dei posti
di nuova istituzione)*

La ripartizione tra le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli istituti scientifici speciali delle cattedre e dei posti che saranno istituiti utilizzando gli stanziamenti degli articoli 28 e 29 sarà effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo alle esigenze didattiche, in rapporto, alla popolazione scolastica, al numero e al tipo delle facoltà, e alle esigenze della ricerca scientifica.

CAPO II

**Contributi di funzionamento
e ricerca scientifica**

Art. 31.

*(Contributo ordinario dello Stato
alle Università e agli Istituti universitari)*

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Università e agli Istituti universitari è

aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	6.500 milioni	
» » 1967 . . .	»	8.500	»
» » 1968 . . .	»	11.000	»
» » 1969 . . .	»	15.000	»
» » 1970 . . .	»	19.000	»

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso, agli organismi in cui si articola e alle singole materie d'insegnamento.

Art. 32.

(Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	150 milioni	
» » 1967 . . .	»	300	»
» » 1968 . . .	»	500	»
» » 1969 . . .	»	700	»
» » 1970 . . .	»	1.000	»

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

Art. 33.

(Ricerca scientifica)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.000 »
» » 1968 . . .	» 2.500 »
» » 1969 . . .	» 3.000 »
» » 1970 . . .	» 3.500 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

CAPO III

Assistenza universitaria

Art. 34.

(Assegno di studio)

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 850 milioni
» » 1967 . . .	» 1.800 »
» » 1968 . . .	» 4.500 »
» » 1969 . . .	» 7.700 »
» » 1970 . . .	» 11.300 »

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito dal Ministro della pubblica istruzione alle opere universitarie, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 36.

Art. 35.

(Borse di studio per i giovani laureati)

Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	700 milioni	
» » 1967 . . .	»	1.600	»
» » 1968 . . .	»	2.000	»
» » 1969 . . .	»	2.400	»
» » 1970 . . .	»	2.800	»

Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Università, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'importo annuo di ciascuna borsa non può essere superiore a lire 1.500.000.

Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto, il fondo destinato alle Università e agli Istituti superiori, in relazione al numero dei laureati in ciascun Ateneo nel triennio precedente.

La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facoltà è fatta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico. Le borse eventualmente non utilizzate da una Facoltà possono essere assegnate ad altre Facoltà.

La durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno

su motivato parere favorevole del preside della Facoltà o del Direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Dallo stanziamento di ciascun esercizio è detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.

Art. 36.

(Forme varie di assistenza)

Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonchè per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 2.500 milioni
» » 1967 . . .	» 2.800 »
» » 1968 . . .	» 3.100 »
» » 1969 . . .	» 3.500 »
» » 1970 . . .	» 4.100 »

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonchè tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PERIFERICA

Art. 37.

(Personale)

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo stanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Art. 38.

(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi)

Per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta, in apposito capitolo, la somma di 500 milioni.

Per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, di lire 300 milioni.

NORME FINALI

Art. 39.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 7 e 28 della presente legge.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'articolo 1, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874 non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

Art. 40.

(Relazione sull'applicazione del piano)

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

Art. 41.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 100.325 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, per lire 52.325 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 48.000 milioni con i gettiti relativi all'appli.

cazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica e del provvedimento concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque artificiali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la applicazione della presente legge.